

Newsletter n. 11/2015

Nuove disposizioni per il settore del trasporto

1. La responsabilità solidale del committente nel settore dell'autotrasporto in conto terzi

La legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014, ha introdotto delle novità in materia di autotrasporto modificando alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. 286/2005 e nel D.L. n. 112/2008.

In particolare:

- Sono state aggiornate le definizioni dei soggetti della filiera del trasporto al comma 247;
- E' stata introdotta la figura del sub-vettore;
- E' stata abrogata la scheda di trasporto;
- E' stato eliminato il riferimento dell'Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto e del meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore con la soppressione dei c.d. "costi minimi", i prezzi sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.

Inoltre è stato esteso il regime della responsabilità solidale del committente con il vettore anche ad eventuali sub-vettori, nel limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto al fine di corrispondere (tutela creditoria) ai lavoratori i trattamenti previdenziali, assicurativi e retributivi. In tal modo è stata colmata la lacuna normativa in materia di sub-vettore nel contratto dei trasporto (artt. 1678 e seguenti c.c.) modificando il Decreto Legislativo 286/2005 e l'articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008¹.

L'art. 1, comma 247, lett. a, n. 1, 2, 3 della Legge n. 190/2014, individua nuove categorie di soggetti²:

¹ La legge n. 298 del 6 giugno del 1974 ed altri provvedimenti legislativi (D.P.R. n. 783/1977, D. Lgs. n. 286/2005, Regolamento 1071/CE) disciplinano il trasporto su strada.

² Sono ampliate le definizioni di vettore e committente considerando:

– *vettore* «anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel

- per quanto riguarda il vettore, abbiamo le cooperative, i consorzi e le reti d'impresa non previsti nella precedente normativa,

- per il committente si aggiunge la figura del committente c.d. operatori di logistica, cioè le imprese che, pur iscritte all'Albo Nazionale trasportatori conto terzi, effettuano servizi di logistica (servizi di deposito, movimentazione e lavorazione delle merci), senza effettuare anche il trasporto. In tal caso, si avrà:

- Contratto di appalto per i servizi di logistica sottoscritto tra committente e operatore di logistica iscritto all'Albo Nazionale autotrasportatori conto terzi;
- Contratto di trasporto tra operatore di logistica iscritto all'Albo Nazionale autotrasportatori conto terzi (committente del trasporto) e vettore, con possibilità di quest'ultimo di utilizzare un sub-vettore, se concordato con l'operatore di logistica.

Infine la Legge di Stabilità disciplina ed introduce il concetto di sub-vettore (art. 6-ter).

Il ricorso alla sub-vezione deve essere concordata tra le parti al momento della stipula del contratto di trasporto, espressa per atto scritto, l'eventuale assenza di accordo rappresenta motivo legittimo di risoluzione negoziale per inadempimento.

Il sub-vettore, non può a sua volta sub-affidare il trasporto ad altro soggetto altrimenti il contratto è ritenuto nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c.³. Tuttavia viene preservato il diritto del sub-vettore successivo a percepire il compenso già previsto⁴.

La nuova responsabilità solidale prevede che, prima della stipulazione del contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, per scongiurare il vincolo solidale, il committente ed il vettore (nel caso di sub- vettore), devono verificare, la regolarità retributiva,

caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce» (art. 1, comma 247, lettera a, n. 1, l. n. 190 cit.);

– *committente* «anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi che *stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto» (art. 1, comma 247, lettera a, n. 2, l. n. 190, cit.);*

– *sub-vettore* l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero *l'impresa non stabilita in Italia*, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, *che*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, *svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore* (art. 1, comma 247, lettera a, n. 3, l. n. 190, cit.).

³ Un'eccezione è rappresentata nel caso di un'impresa di autotrasporto che effettua trasporti di collettame con rottura del carico - ossia fa viaggiare su un unico mezzo un insieme di merci di clienti diversi, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, per poi scaricarle dal veicolo e caricarle separatamente su altri mezzi - tale impresa potrà avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura del carico, per eseguire la prestazione di trasporto.

⁴ In tal modo il legislatore tutela sopra tutto le creditorie, sia degli enti previdenziali, sia dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di autotrasporto per conto terzi.

previdenziale ed assicurativa⁵ del soggetto imprenditoriale cui si è rivolto per l'esecuzione della prestazione.

La finalità è quella di garantire che i trasporti siano affidati a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. A tal fine viene rilasciata un'attestazione dagli enti previdenziali, di data non anteriore a sei mesi a partire dal 1.1.2015 (art. 1, comma 248, lettera b, Legge n. 190/2014)⁶.

In caso di omessa verifica, il committente:

- è obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute per la durata del contratto di trasporto;
- resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento;
- può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali prescritte dal codice civile.

La normativa dispone che il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti. L'inosservanza della forma scritta per la conclusione del contratto, determina per il committente, accanto alla responsabilità solidale, anche l'assunzione degli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito (art. 1, comma 248, lettera b, legge n. 190).

2. La tracciabilità assoluta nell'autotrasporto

Nella Legge n. 164/2014 (il c.d. "D.L. Sblocca Italia" n. 13/2014), sono presenti disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del trasporto e le relative

⁵ La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e rilasciata mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale. Il Comitato centrale, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

⁶ La normativa prevede che solo alla stipulazione del contratto ovvero all'atto della conclusione del contratto, il vettore sia tenuto all'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva anteriore di non oltre tre (sei mesi dal 11.2015) dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

condizioni di applicabilità⁷. La disposizione principale (art. 32bis) introduce l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ed il conseguente divieto di pagamento in contanti per tutti i soggetti della filiera del trasporto.

Dal 12 Novembre 2014 quindi vige il divieto assoluto di utilizzo del denaro contante, di qualsiasi importo (anche per importi inferiori agli € 999,99), per i soggetti della filiera dei trasporti tenuti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada.

Per onorare il pagamento di un contratto di trasporto, la disposizione impone al soggetto interessato (in genere il committente) di utilizzare strumenti di pagamenti tracciabili: bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali, ecc.

Nei processi logistici inerenti la distribuzione urbana delle merci, la catena distributiva di vendita, dei supermercati, degli ipermercati e delle consegne a domicilio, si possono verificare diverse ipotesi di soggetti coinvolti nella conclusione del contratto di trasporto e, conseguentemente, di soggetti tenuti al pagamento in modalità tracciabile per l'esecuzione del trasporto.

La legge individua i soggetti della filiera dei trasporti che sono tenuti al pagamento con modalità tracciabili: il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce⁸. Il contratto di trasporto⁹, spesso comporta l'intervento di soggetti terzi che si interpongono

⁷ Articolo 29 bis, co. 1, con cui si introduce l'interdittiva antimafia ai fini della dimostrazione del requisito di onorabilità; Articolo 32 Bis, co. 1 Cabotaggio: inversione dell'onere della prova per i veicoli immatricolati all'estero; Articolo 32 Bis, co. 2 introduzione della possibilità di utilizzare in compensazione il credito di imposta derivante dal Decreto investimenti 2014 (DPR 27 Settembre 2007, n.227); Articolo 32 Bis, co. 3 trasferisce all'albo degli autotrasportatori le competenze per i ricorsi; Articolo 32 Bis, co. 4 tracciabilità dei pagamenti per contrastare le infiltrazioni criminali, in particolare, recita: *"al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni"*.

⁸ Il vettore, è l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; il committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; il caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; il proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

⁹ L'articolo 6 del D. Lgs 286/2005 definisce la forma del contratto di trasporto di merci su strada che, di regola, è in forma scritta e con data certa, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle

tra le parti dirette quali soggetti del contratto (vettore e destinatario-consumatore finale) mediante stipule di accordi e contratti di natura diversa che possono allungare la filiera dei soggetti coinvolti nella norma (es. il contratto di deposito o di custodia).

Il soggetto committente è colui che effettivamente effettua il pagamento. Il vettore - il sub vettore - spedizioniere - non possono ricevere pagamenti in contanti per le fatture emesse per i servizi di logistica esercitati, indipendentemente dall'ammontare della fattura¹⁰. Ad esempio, il costo di un corriere utilizzato da una società non può essere pagato in contanti.

Tuttavia il D.Lgs 231/2007 non menziona riferimenti alle sanzioni da comminare alle imprese che effettuano pagamenti in contanti per somme inferiori ai 1.000,00 euro¹¹. Pertanto se la norma da una parte prevede l'obbligo della tracciabilità, dall'altro non prevede la sanzione in caso di inosservanza della stessa.

Inoltre, l'ultimo periodo dell'art. 32-bis, comma 4, del D.L. n. 133/2014, rinvia all'articolo 51 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 per le sanzioni. In particolare i destinatari che, in relazione dei loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne devono riferire (obbligo di comunicazione), entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione, e anche alla Guardia di Finanza. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze delle infrazioni rinvenute (indipendentemente dall'importo) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo¹². Il dubbio riguarda l'aspetto sanzionatorio che ricade sulla mancanza di segnalazione della violazione ma non

vigenti disposizioni di legge. L'articolo 1678 c.c. definisce, con il contratto di trasporto, il vettore che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione (art. 1737 c.c.) è che in quello di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi (o anche a mezzo di altri vettori) e assume in proprio i rischi dell'esecuzione; in quello di spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri soggetti, in nome proprio ma per conto di altri, il contratto di trasporto. Il contratto di deposito, ai sensi dell'art. 1766 c.c., è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. La principale obbligazione è quella di pagare il compenso convenuto.

¹⁰ I privati cittadini che acquistano in franco partenza – porto assegnato (costo del trasporto a carico del compratore), non potranno pagare in contanti. I *privati cittadini* che acquistano in franco destino – porto franco (costo del trasporto a carico del venditore), non sono tenuti al pagamento del trasporto che quindi compete al venditore e, quest'ultimo, non potrà essere effettuato in contanti. La *cooperativa* di autotrasporto conclude un contratto di trasporto con i propri clienti (che devono pertanto pagare in modalità tracciabile); assume invece la veste di commissionaria nei confronti dei suoi soci vettori e pertanto “dovrebbe” (si usa il condizionale in attesa dell'auspicata circolare esplicativa) poter pagare in contanti le prestazioni da quest'ultimi effettuate. Nel *consorzio*, ove prevalgono elementi che evidenziano la natura mutualistica del rapporto con i consorziati il pagamento deve avvenire in modalità tracciabile.

¹¹ Il regime sanzionatorio disciplinato dall'articolo 58, commi 1 e 7 bis del D.Lgs n. 231/2007, in quanto riferito a violazioni nell'utilizzo del contante per importi superiori ad euro 999,99 e non inferiori.

¹² Il D.P.R. n. 231/2007 individua i *soggetti* chiamati in causa per l'obbligo di segnalazione: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che svolge in maniera professionale (i notai e gli avvocati).

sul soggetto che commette l'infrazione dell'effettuare un pagamento inferiore a 1.000,00 euro.

Pertanto si resta in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli enti preposti.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 10 giugno 2015

Dott. Marco Tamburrino
marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

